

COMUNE DI FONNI

PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO

COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E CONTRIBUTI ECONOMICI

AD ENTI PUBBLICI O PRIVATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23/09/2024.

Principi

Il Comune di Fonni, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale della propria comunità ed in conformità allo Statuto comunale, favorisce e promuove la collaborazione con soggetti pubblici e privati che perseguono finalità sociali e culturali riconosciute di pubblico interesse, secondo il principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione, mediante la concessione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con gli obiettivi di qualificazione della spesa pubblica, di patrocini, contributi e benefici economici in genere.

L'Amministrazione comunale di Fonni sostiene le attività e favorisce le iniziative e i progetti d'interesse generale e senza fini di lucro promossi dai cittadini, dalle loro espressioni associative, da Enti, organizzazioni, aventi le seguenti finalità:

- promuovere la crescita della qualità della vita dei cittadini in tutti gli ambiti e i settori, ed in particolare in quelli della coscienza civile, della crescita culturale, scientifica, educativa e sportiva, della salute e della tutela dell'ambiente, ivi compresi gli animali in esso viventi, della valorizzazione del tempo libero, dello sviluppo economico e sociale;*
- sviluppare il senso di comunità anche attraverso progetti di valorizzazione della memoria locale;*
- promuovere la cultura del territorio, le attività ed i prodotti del suo lavoro e della sua creatività, salvaguardare le sue peculiarità e le tradizioni storiche, civili e religiose delle comunità o di parte di essa.*

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento

1. Scopo del regolamento è stabilire i criteri e le procedure per l'assegnazione di contributi e benefici economici ad associazioni, enti pubblici o privati, assicurando l'impiego delle risorse del bilancio comunale per le finalità sociali individuate dagli organi politici dell'Ente in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione e nel contempo, la correttezza e trasparenza del procedimento amministrativo in attuazione dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche.
2. I contributi, di qualunque genere, ad enti, associazioni o altri organismi privati, sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dai rispettivi Statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario coerenti con le linee programmatiche dell'Amministrazione.
3. Il rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dal regolamento è condizione di legittimità degli atti di assegnazione dei contributi e benefici economici.
4. La concessione di contributi e sussidi di natura socio-assistenziale, nonché la concessione dei contributi e i rimborsi a sostegno del diritto allo studio, a favore di persone fisiche, quella relativa alla pratica sportiva di carattere dilettantistico, nonché la concessione di beni immobili, non è disciplinata dal presente regolamento, ma da specifiche norme di legge nazionali e regionali e da appositi regolamenti zionali o comunali.

ARTICOLO 2 - Pubblicità degli atti

1. Il regolamento, eventuali deliberazioni di indirizzo della Giunta Comunale e le determinazioni di assegnazione dei contributi e benefici economici sono pubblicati sul sito internet del Comune, nelle apposite sezioni, in conformità con le disposizioni di legge e/o ai regolamenti interni.

ARTICOLO 3 - Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi i soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro che hanno sede legale e/o operativa nel Comune di Fonni o comunque, i soggetti pubblici o privati a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono stabilmente, tramite la loro sezione, attività in ambito comunale. In particolare, i soggetti beneficiari, esclusi dai divieti di cui all'art. 4, comma 6 del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012, possono essere i seguenti:
 - a) Enti, associazioni non riconosciute e comitati spontanei aventi sede e operanti nel territorio comunale, che svolgono attività o intraprendono iniziative a beneficio della Comunità di Fonni;

- b) Associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- c) Enti di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266;
- d) Enti ecclesiastici e religiosi;
- e) Organizzazioni non governative di cui alla Legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- f) Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- g) Associazioni riconosciute, fondazioni, enti pubblici o privati, per le attività gestite a beneficio della comunità di Fonni;
- h)
- i) Comitati di cui all'art. 39 del Codice civile.

2. Requisito per l'accesso ai contributi è che il soggetto beneficiario sia iscritto all'Albo Comunale di cui al Capo II del presente regolamento (dalla annualità 2024) ed agli appositi albi/registri regionali e/o nazionali ove di competenza.

ARTICOLO 4 - Settori di intervento

1. L'Amministrazione Comunale può intervenire mediante la concessione di sovvenzioni, vantaggi economici e contributi, a favore di soggetti che operano nei settori sotto-individuati, ritenuti coerenti con i programmi dell'Amministrazione:
 - a. Settore culturale e dei beni artistici, storici e archeologici;
 - b. Settore turistico;
 - c. Settore sportivo e ricreativo;
 - d. Settore dello sviluppo economico e promozione del territorio;
 - e. Settore ambientale;
 - f. Settore della solidarietà e del benessere sociale;
 - g. altri settori di competenza (eventualmente individuati annualmente).
2. Per ciascun settore d'intervento, nei successivi articoli, sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
3. Le attività e le iniziative devono comunque caratterizzarsi come interventi di particolare significato per la comunità locale.
4. In casi particolari, adeguatamente motivati, possono essere concessi, nei limiti delle disponibilità stanziare su apposito capitolo di bilancio, contributi a favore di enti pubblici o privati, associazioni o comitati, per sostenere iniziative di aiuto e solidarietà a comunità italiane o straniere colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. In tal caso i criteri da applicare per la ripartizione del budget stanziato sul sopraccitato capitolo verranno individuati in apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale.

ARTICOLO 5 - Settore culturale e dei beni artistici, storici e archeologici

Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali e di tutela dei beni artistici, storici e archeologici sono in particolare destinati ai soggetti di cui all'art. 3 che effettuano iniziative culturali, educative e di informazione destinate alla popolazione, in particolare a coloro che:

- a) effettuano attività volte a promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e l'accrescimento del patrimonio culturale, artistico, storico e archeologico;
- b) organizzano, promuovono e sostengono attività teatrali, musicali, di cinema e spettacolo ed altre manifestazioni di carattere culturale ed artistico;

- c) organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folkloristici, conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali;
- d) organizzano nel Comune premi letterari, pubblicazioni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- e) organizzano scambi di conoscenze educative e culturali fra la comunità e altre comunità nazionali o straniere;
- f) promuovono l'organizzazione di feste civili o di altre manifestazioni comprese nelle tradizioni locali.

ARTICOLO 6 - Settore turistico

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore turistico per le seguenti attività:
 - a) realizzazione di attività di promozione turistica;
 - b) realizzazione di pubblicazioni, guide, volantini e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica;
 - c) organizzazione di iniziative popolari finalizzate alla promozione turistica del territorio;
 - d) organizzazione di manifestazioni, mostre, etc. di richiamo turistico;
 - e) attività di accoglienza e assistenza ai turisti.

ARTICOLO 7 - Settore sportivo e ricreativo

1. L'Amministrazione Comunale interviene, con le concessioni di cui al presente regolamento, a sostegno di attività e iniziative che abbiano finalità di promozione, sostegno e sviluppo delle attività sportive, e per la realizzazione di attività ricreative, fra cui si individuano le seguenti attività:
 - a) promozione, organizzazione e cura della pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisicomotorie rivolta ai giovani, alle famiglie e agli anziani;
 - b) promozione dell'attività sportiva mediante meeting, dimostrazioni, incontri, dibattiti etc.;
 - c) organizzazione nel territorio di manifestazioni che possono concorrere alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità;
 - d) promozione, organizzazione ed effettuazione di attività ricreative e del tempo libero;
 - e) promozione dell'attività sportiva fra i disabili ed i portatori di handicap.

ARTICOLO 8 - Settore dello sviluppo economico e promozione del territorio

1. L'Amministrazione Comunale può erogare contributi o benefici economici a favore di soggetti di cui all'art. 3, che organizzino attività e/o iniziative con finalità di promozione e valorizzazione dell'economia locale e in particolare:
 - a) per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano nel territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) per la realizzazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore avente sede nel Comune;

- c) per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'economia e le produzioni tipiche locali, con finalità d'incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.

ARTICOLO 9 - Settore ambientale

1. L'Amministrazione Comunale può erogare contributi o benefici economici a favore dei soggetti di cui all'art. 3, che operano nel settore ambientale per le seguenti attività:
- a) protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio;
 - b) promozione ed organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei valori naturali e ambientali;
 - c) realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;

ARTICOLO 10 - Settore della solidarietà e del benessere sociale

1. L'Amministrazione Comunale può erogare contributi o benefici economici a favore di soggetti che operano nel settore della solidarietà e del benessere sociale al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute, per le seguenti attività:
- a) promozione della donazione volontaria del sangue, del midollo e/o di organi in generale;
 - b) organizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione sulla donazione di organi;
 - c) organizzazione di altre iniziative e/o attività di vario genere orientate ad esprimere a livello comunitario i valori della solidarietà nelle diverse forme di espressione.

ALBO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI

ARTICOLO 11 - Finalità

1. Il Comune di Forni riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi, ricreativi, turistici, sportivi, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico. Il Comune favorisce l'attività delle forme associative nel rispetto reciproco della propria autonomia, secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla normativa nazionale e secondo i principi stabiliti nello statuto comunale.

ARTICOLO 12 - Istituzione dell'Albo

1. È istituito l'Albo dei soggetti beneficiari dei contributi che:
- a) perseguano una o più finalità di interesse pubblico e operino nei settori individuati nell'art. 4;
 - b) non abbiano scopo di lucro;
 - c) non perseguano statutariamente interessi o finalità politico-partitica, sindacale e di categoria.
2. I comitati di cui all'art. 39 del Codice Civile, data la loro durata temporanea, non sono soggetti all'iscrizione all'albo.

ARTICOLO 13 - Requisiti per l'iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione all'albo dei soggetti beneficiari dei contributi coloro che:
- a) siano regolarmente costituite ed abbiano la sede legale e/o operativa nel territorio comunale;

- b) garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e dal vigente statuto comunale.
2. Fermi restando i requisiti di cui sopra, possono altresì essere iscritte all'albo le associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono, tramite la loro sezione, composta prevalentemente da persone residenti nel Comune di Fonni, attività in ambito comunale.

Art. 14 - Ufficio competente alla gestione

1. La gestione dell'Albo di cui al presente regolamento è di competenza del Settore Servizi Socio-Culturali.

ARTICOLO 15 - Formazione Albo e modalità d'iscrizione

1. In prima istanza, la domanda di iscrizione all'Albo dei soggetti beneficiari dei contributi, formulata su apposito modulo, deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo, entro i termini stabiliti in apposito bando. Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto registrati;
 - b) dichiarazione con la consistenza numerica dell'associazione, il nominativo del legale rappresentante e l'elenco dei membri del consiglio direttivo;
 - c) relazione sull'attività svolta;
 - d) bilancio consuntivo riferito all'anno precedente o dichiarazione che non si sono registrati movimenti economici;
 - e) eventuali altre indicazioni previste dal bando.

L'Ufficio competente previa verifica dei requisiti e della rispondenza ai principi ed alle disposizioni vigenti, determina di accogliere o meno l'istanza di iscrizione. L'eventuale non accoglimento della richiesta dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato al legale rappresentante dell'associazione richiedente.

ARTICOLO 16 - Elenco dei soggetti beneficiari dei contributi iscritti

1. Dell'avvenuta iscrizione, verrà data comunicazione tramite pubblicazione all'Albo Comunale on line e l'inserimento nel sito web del Comune. La gestione e la pubblicità dell'Albo dei soggetti beneficiari dei contributi sono assegnate al Settore Socio-Culturale, che istruisce le richieste di iscrizione e gli aggiornamenti.

ARTICOLO 17 - Comunicazioni periodiche

1. Ciascun iscritto all'Albo dei soggetti beneficiari dei contributi del Comune di Fonni, si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio preposto ogni eventuale variazione intervenuta sull'entità dello scopo sociale o delle cariche sociali, eventuali variazioni apportate allo statuto e il venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione.

ARTICOLO 18 - Revisione e aggiornamento dell'Albo

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'Albo, in previsione della quale le associazioni dovranno inviare entro il 31 gennaio di ogni anno:
- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta che l'atto costitutivo e/o lo statuto, l'elenco di coloro che coprono cariche sociali e il numero dei soci sono rimasti invariati ovvero la presentazione della nuova documentazione;
 - b) eventuali modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto e delle cariche sociali.

Nel caso di nuovi organismi, questi potranno richiedere l'iscrizione all'albo secondo quanto disciplinato dall'art. 15.

ARTICOLO 19 - Cancellazione dall'Albo dei soggetti beneficiari dei contributi

1. Il venire meno dei requisiti previsti per l'iscrizione o la mancata presentazione dei documenti, comporta la cancellazione dall'albo. La cancellazione dall'Albo viene disposta previa comunicazione di avvio del procedimento da inviare all'associazione interessata. Il soggetto ha la possibilità di inviare le sue osservazioni, che dovranno essere valutate. L'eventuale cancellazione dall'albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali in atto.

ARTICOLO 20 - Assemblea dei soggetti beneficiari dei contributi

1. I legali rappresentanti dei soggetti iscritti all'Albo dei beneficiari costituiscono l'Assemblea dei soggetti beneficiari dei contributi, che si può riunire per iniziativa propria o per iniziativa dell'Amministrazione. Il Comune di Fonni intende valorizzare il ruolo partecipativo delle associazioni iscritte all'Albo Comunale, e potrà convocare incontri ed iniziative. Saranno incentivate le fasi di ascolto, di reciproca informazione e discussione per far emergere proposte legate alle finalità e iniziative delle associazioni stesse.

ARTICOLO 21 - Attività di consultazione

1. L'Amministrazione Comunale potrà convocare le associazioni iscritte all'Albo Comunale, attraverso la convocazione dell'Assemblea dei soggetti beneficiari dei contributi e/o di associazioni operanti nel territorio anche non beneficiarie di contributi, in occasione dei momenti più significativi della vita della comunità, per far crescere la cultura civica e la cittadinanza attiva, per condividere iniziative a carattere sociale, culturale e sportivo, anche al fine di promuovere e coordinare, nel prossimo futuro, un calendario annuale delle manifestazioni locali.

ARTICOLO 22 - Concessione di contributi

1. Il Comune di Fonni individua quale requisito fondamentale, ma non esclusivo, per avere accesso ai contributi economici, l'iscrizione all'Albo. Tale iscrizione è obbligatoria per i soggetti stabilmente operanti nel territorio che presentano istanza di contributo ordinario.

ARTICOLO 23 - Convenzioni

1. Al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale, si potranno stipulare apposite convenzioni tra il Comune di Fonni e i soggetti iscritti all'Albo e/o agli appositi albi/registri regionali e/o nazionali ove di competenza, secondo la normativa vigente. La convenzione dovrà inderogabilmente contenere disposizioni atte ad assicurare la possibilità di verificare lo svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata ed i casi di disdetta delle stesse. La collaborazione derivante dalla stipula della convenzione dovrà essere pubblicizzata a cura del soggetto che sottoscrive la convenzione con il Comune nei mezzi divulgativi e/o pubblicitari dell'attività.

ARTICOLO 24 - Tipologia degli interventi

1. Gli interventi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per finanziare le attività e iniziative coerenti con le finalità di cui al presente regolamento, sono distinti prioritariamente in contributi ordinari, contributi occasionali, sovvenzioni e vantaggi economici.
2. Attraverso la concessione del contributo, l'Amministrazione Comunale interviene in maniera continuativa o occasionale e in grande o piccola entità a favore di attività e/o iniziative per le quali supporta solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.
3. L'Amministrazione Comunale può, inoltre, attribuire dei vantaggi economici che consistono in benefici economici, diversi dalle erogazioni in denaro, riconosciuti a favore dei destinatari, mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessioni in uso di cose mobili e di beni immobili,

fatta salva l'applicazione di altri regolamenti specifici qualora presenti e/o dei vincoli di legge.

ARTICOLO 25 - Programmazione e definizione dei Budget e dei criteri di assegnazione

1. Il Consiglio, su proposta della Giunta, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'Ente, determina (in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale o nelle successive deliberazioni di variazione), l'entità degli stanziamenti dei capitoli relativi alla concessione di contributi da assegnare, distinguendo anzitutto il capitolo contenente le risorse da destinare a contributi ordinari da quello destinato ai contributi occasionali (o prevedendo, qualora ne ricorrano le condizioni, uno stanziamento per le concessioni di cui all'art. 4 comma 4).
2. La Giunta, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, su proposta del Responsabile del Servizio competente, stabilisce gli indirizzi contenenti:
 - a) il budget per ogni settore d'intervento;
 - b) i termini per la pubblicazione dell'avviso pubblico finalizzato alla presentazione di richieste di contributi per ogni settore d'intervento, per l'istruttoria delle richieste e la liquidazione dei contributi.

ARTICOLO 26 - Termine e modalità di presentazione della domanda di contributo ordinario- Criteri di valutazione

1. I contributi ordinari (contributo annuale di funzionamento e/o destinati a finanziare attività ricorrenti) rientrano nella fattispecie dei contributi in conto esercizio e sono finalizzati al sostegno prioritario delle finalità istituzionali del soggetto richiedente e pertanto finanziano le attività previste nel proprio statuto e le altre iniziative con lo stesso coerenti, riferibili ai settori di attività previste nel presente regolamento.
2. La richiesta di contributo, redatta su apposito modulo predisposto dal Responsabile del procedimento e reso disponibile sul sito istituzionale del Comune, deve essere indirizzata al Comune di Fonne e deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) denominazione completa del soggetto richiedente;
 - b) generalità complete e recapito telefonico del legale rappresentante;
 - c) programma di attività del soggetto richiedente accompagnato da una descrizione dettagliata di tutte le iniziative da realizzare;
 - d) numero dei soci o dei componenti effettivi del soggetto richiedente risultanti dalla documentazione sociale (statuto, regolamento);
 - e) finalità per la quale si richiede il contributo (e individuazione del settore prioritario di intervento);
 - f) impegno a non distogliere la somma che verrà assegnata dalla finalità dichiarata;

- g) dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di un partito;
- h) dichiarazione di non beneficiare, per l'intervento cui la richiesta si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici (e/o indicazione delle eventuali altre fonti di finanziamento);
- i) copia del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione precedente, per la quale è utilizzato il contributo del Comune (se non sono già stati presentati; il presente comma non si applica in sede di prima applicazione del regolamento);
- j) elementi necessari per l'applicazione dei criteri di riparto stabiliti dal presente regolamento (secondo quanto previsto dal bando).

Per l'assegnazione dei contributi e, pertanto, per la ripartizione delle somme ai richiedenti all'interno dei singoli budget, si applicheranno i seguenti criteri tecnici:

Allegato F1

Descrizione dei criteri di valutazione	Fattori di riferimento	Max punti
Livello di qualità delle attività proposte	Grado di originalità, innovazione e creatività della proposta presentata	25
	Qualità complessiva dell'iniziativa in merito ai contenuti generali contenuti nel PEG	
	Capacità di impiegare linguaggi e metodologie diverse e contaminarle tra loro	
Descrizione dei criteri di valutazione	Fattori di riferimento	Max punti
Capacità operativa del soggetto proponente	Curriculum vitae dell'associazione e/o dei responsabili del coordinamento dell'iniziativa	10
	Anni di attività comprovata del soggetto proponente	
	Numero di persone coinvolte nell'attività	
	Formazione e qualificazione dei soggetti che realizzano il progetto	
	Rassegna stampa	
Sostenibilità delle attività proposte e livello di collaborazione con altri soggetti	Potenzialità delle attività proposte di generare ulteriori future iniziative (programmazione pluriennale)	13
	Durevolezza sul lungo periodo	
	Capacità di fare rete e collaborare con altre locali	

	Riconoscimento da parte di soggetti di eccellenza a rilevanza locale, nazionale e internazionale	
	Qualità del partenariato per la realizzazione del progetto presentato	
Incidenza sul territorio	Potenzialità delle attività proposte di dar luogo a collaborazioni continuative e sostenute, ad attività complementari o a benefici permanenti per il territorio.	20
	Capacità di coinvolgimento delle scuole,	
Qualità della domanda, del bilancio e del preventivo	Pluralità delle iniziative proposte (numero e varietà degli appuntamenti)	12
	Completezza nella descrizione del progetto	
	Dettagliata ripartizione delle voci in bilancio	
	Congruità del contributo richiesto con il progetto presentato	
Descrizione dei criteri di valutazione	Fattori di riferimento	Max punti
Accessibilità alle iniziative	Accessibilità e coinvolgimento di cittadini con disabilità	6
Sede legale e operativa (punteggi non cumulabili)	Sede legale e operativa a Fonni	4
	N. SOCI	10
	+ di 6 soci	

3. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile del servizio Socio-culturale secondo la seguente formula che verrà applicata ad ogni settore di intervento in relazione al budget assegnato:

$$Ca = Cs: Pt \times Pa$$

Laddove:

Ca = contributo da erogare ad ogni singolo beneficiario

Cs = contributo (budget) stanziato;

Pt = totale dei punteggi conseguiti da tutti i beneficiari;

Pa = punteggio ottenuto da ogni singolo beneficiario.

4. Nel caso in cui all'interno di un settore di intervento abbia presentato istanza un solo soggetto, affinché sia possibile assegnare il contributo, è necessario che questi abbia comunque acquisito un punteggio minimo pari al 70% di quello massimo assegnabile in base ai criteri. In tale ipotesi verrà assegnato all'unico concorrente ammesso il 50 % del budget.
5. Non dovranno essere inserite fra le attività da finanziare quelle già finanziate dallo stesso Ente in altre forme, quali la convenzione, etc.
6. Il Responsabile del servizio, verificata l'istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento in applicazione dei criteri stabiliti dal presente regolamento, dispone il riparto all'interno dei singoli budget di settore e procede alla liquidazione del contributo a ciascuno dei soggetti aventi diritto: per il 50% in acconto con la determinazione di assegnazione e per il 50% a saldo, previa presentazione del consuntivo delle attività istituzionali svolte, con allegata copia dei documenti giustificativi quietanzati (fatture, ricevute) inerenti le spese sostenute, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto completo di tutta la documentazione necessaria.
7. Le spese presentate in sede di rendicontazione dovranno essere coerenti/conformi con le spese preventivate ed essere ammissibili in relazione a quanto previsto dall'apposito articolo del presente regolamento; ulteriori e/o maggiori spese sostenute non potranno essere considerate ai fini del contributo. Le spese rendicontate con le relative pezze giustificative non devono discostarsi dall'importo preventivato in misura superiore al 20%; in caso contrario il contributo assegnato verrà proporzionalmente ridotto in sede di liquidazione del saldo.
8. La rendicontazione dovrà riferirsi a tutto il programma di attività.
9. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative ed eventi ai quali concorre il Comune non può essere computato il costo delle prestazioni volontarie dei componenti dell'associazione, comitato o ente organizzatore, nonché degli oneri per l'uso di materiale, attrezzature e impianti dei quali il soggetto organizzatore dispone o che siano messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
10. Le attività, le manifestazioni culturali e le altre iniziative programmate, dovranno essere realizzate dalle associazioni nel rispetto della normativa vigente per manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché eventualmente di quella inerente a specifiche attività (es. somministrazione di alimenti e bevande). Le associazioni avranno l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per la realizzazione dell'evento, sottoscrivere eventuali polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e infortunio e in generale, risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, SIAE, ENPALS, normative sull'inquinamento acustico etc.
11. Il Comune è in ogni caso estraneo ai rapporti ed obbligazioni che si costituiscono fra privati, enti pubblici o privati, associazioni.

ARTICOLO 27 - Contributi occasionali compresi quelli per iniziative/manifestazioni/eventi di preminente interesse per la popolazione di Fonni.

1. Per iniziative e manifestazioni occasionali e per quelle di preminente interesse per la popolazione di Fonni, che sono diretta emanazione di manifestazioni civili e credenze religiose, aventi una cadenza temporale costante negli anni ed un elevato grado di partecipazione, l'Amministrazione può prevedere la concessione di un contributo rientrante tra i contributi occasionali il cui budget complessivo è

determinato preventivamente in sede di approvazione del bilancio.

2. Chi intende ottenere un contributo rientrante all'interno di tale categoria, presenterà la domanda congiuntamente a coloro che fanno istanza di contributo ordinario e rispetterà i termini previsti nell'avviso annuale.
3. All'interno del budget la formula usata per la ripartizione sarà la seguente:

$$Ca = Cs / (n^{\circ} \text{ richieste presentate} + 1)$$

Laddove:

Ca = contributo da erogare ad ogni singolo beneficiario

Cs = contributo (budget) stanziato; Ca

massimo = € 1.000,00

Affinché sia possibile procedere all'assegnazione di tale categoria di contributo, i comitati e le associazioni dovranno presentare formale istanza contenente la programmazione relativa alla manifestazione e il relativo bilancio secondo modulistica prevista nell'avviso annuale predisposto dal Settore competente.

I criteri di ripartizione sono gli stessi previsti per i contributi ordinari.

Le richieste pervenute dai comitati religiosi relative alla organizzazione delle feste paesane, potranno essere soddisfatte, tramite contributi di natura non economica, ma attraverso un supporto operativo nella organizzazione delle stesse, con mezzi e personale comunale, nei limiti della disponibilità del momento.

ARTICOLO 28 - Termine e modalità di presentazione della domanda di contributo occasionale - Criteri di valutazione.

1. Possono godere del beneficio anche i soggetti non iscritti all'albo Comunale, che propongano all'amministrazione una iniziativa/manifestazione/evento di carattere non ricorrente (comprese le festività rientranti fra le iniziative di preminente interesse della popolazione di Fonni), da realizzare nel territorio comunale per i quali si ritiene sussista un rilevante interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune.
2. La richiesta per accedere agli interventi di carattere occasionale (eccetto quelli per festività) deve essere presentata all'Ufficio protocollo del Comune di Fonni almeno 30 giorni prima del termine previsto per la realizzazione dell'iniziativa/manifestazione/evento oggetto di contributo/vantaggio economico; alla richiesta dovranno essere allegati i documenti utili alla definizione dell'interesse generale ed alla quantificazione del contributo (secondo quanto verrà indicato nella modulistica approvata annualmente).
3. Tali interventi sono subordinati allo stanziamento in bilancio dei mezzi finanziari necessari e la liquidazione è disposta, in un'unica soluzione, a consuntivo, a seguito di presentazione di regolare rendiconto delle spese, corredata da relazione sulle attività svolte.
4. In relazione a quanto sopra indicato, non possono comunque essere concessi contributi occasionali durante l'esercizio provvisorio e prima della ripartizione dei budget.

ARTICOLO 29 - Spese ammissibili

1. Il contributo economico assegnato, che non può comunque superare il 70% dei costi sostenuti, è finalizzato al sostegno delle seguenti spese:
 - a) spese di tipografia;
 - b) spese di pubblicità e/o affissione;
 - c) spese di locazione delle sale per seminari di studi e manifestazioni, qualora l'Amministrazione non abbia la possibilità di mettere a disposizione locali egualmente idonei;

- d) spese per il nolo delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate (che non siano già in dotazione);
- e) spese di montaggio e smontaggio palco per la realizzazione di particolari iniziative;
- f) spese per i diritti SIAE e varie spese di assicurazione;
- g) spese per la realizzazione delle iniziative programmate, compreso l'allestimento e il decoro dei locali e/o luoghi utilizzati per l'espletamento della manifestazione;
- h) spese postali;
- i) spese per eventuale assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'attività, manifestazione e iniziativa proposta (es. assistenza luci, ecc.);
- j) altre spese ritenute direttamente e insindacabilmente riferibili all'organizzazione di eventi e/o iniziative.

ARTICOLO 30 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) spese di rappresentanza di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non, etc..;
- b) spese di vitto e/o generali relative a soggetti appartenenti all'organismo beneficiario contribuito;
- c) acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili;
- d) autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e/o alla manifestazione/iniziativa;
- e) spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione della manifestazione;
- f) spese non dettagliate in modo specifico e/o non direttamente e insindacabilmente riferibili all'organizzazione di eventi e/o iniziative;
- g) oneri relativi ad attività promozionali dell'associazione;
- h) oneri relativi ad attività, manifestazioni e progetti già finanziati dall'ente;
- i) oneri relativi a seminari, convegni e ogni forma di attività non correlati all'attività, manifestazione e iniziativa finanziata;
- j) rimborsi per spese per energia elettrica, telefonia e servizio idrico, se la sede dell'associazione è stata concessa dal Comune in comodato, in conformità alle norme vigenti.

ARTICOLO 31 -Patrocinio

1. La Giunta Comunale può deliberare il patrocinio del Comune a manifestazioni, iniziative ed eventi, su richiesta del soggetto organizzatore (ente, associazione, organismo e soggetto privato) corredata del programma, nel caso ritenga l'iniziativa di interesse della comunità di Fonnì e sia rispondente alle finalità del presente regolamento. Sono pertanto escluse dal patrocinio iniziative che abbiano finalità di lucro.
2. La richiesta per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore delle iniziative sopra citate deve essere indirizzata al Sindaco e redatta su carta semplice.
3. Nella domanda vanno indicati:
 - la data di realizzazione dell'iniziativa;
 - la tipologia dell'iniziativa;
 - le modalità di realizzazione e pubblicizzazione della stessa.
4. La domanda deve di norma pervenire al protocollo generale del Comune almeno 30 giorni prima della realizzazione della manifestazione.
5. La concessione del patrocinio non comporta la concessione di un contributo, per il quale deve essere fatta richiesta con le modalità stabilite dal regolamento.

6. Il patrocinio, concesso dalla Giunta con apposita deliberazione, deve essere pubblicizzato dal soggetto organizzatore nella promozione dell'iniziativa attraverso l'apposizione del logo del Comune di Fonni su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa.

ARTICOLO 32 - Erogazione contributi

1. I contributi ordinari e quelli occasionali che finanziano iniziative/manifestazioni/eventi di preminente interesse per la popolazione di Fonni vengono concessi con determinazione del Responsabile del Settore competente a seguito di apposito avviso in cui vengono stabiliti i termini per la presentazione delle domande e ogni altro elemento utile, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento.
2. Con riferimento agli altri contributi occasionali, la domanda dovrà pervenire almeno 30 giorni prima dell'evento da finanziare, e anch'essi verranno concessi con determinazione del Responsabile del Settore competente secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
3. Qualora sussistano dubbi sul settore di intervento o sulla conformità della domanda ai programmi dell'Amministrazione, verrà richiesto alla Giunta di esprimersi in merito.

ARTICOLO 33 – Pubblicità

1. I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie che l'iniziativa è realizzata "con il contributo del Comune di Fonni".

ARTICOLO 34 - Decadenza dai benefici

1. Decadono dal beneficio del contributo i "destinatari" che:
 - a) non effettuino l'attività/iniziativa programmata per la quale sono stati concessi i benefici o modifichino sostanzialmente il programma della stessa;
 - b) non presentino la documentazione prevista dal presente regolamento, ed eventualmente nel bando, nel termine ivi prescritto senza giustificato motivo;
 - c) nell'ipotesi in cui, a seguito di controllo, risulti che la documentazione presentata non sia veritiera, il beneficiario decade immediatamente ed automaticamente dal beneficio.
2. La dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma è pronunciata, sentito il "destinatario", con determinazione del Responsabile del Settore che ha emesso il provvedimento concessorio.
3. Nel caso in cui sia stato già concesso un acconto sul contributo, questo verrà recuperato ai sensi di legge.

ARTICOLO 35 - Norma di carattere generale

1. E' fatto divieto di concedere erogazioni o riconoscere vantaggi economici sotto qualsiasi forma se non hanno ad oggetto attività ed iniziative espressamente contemplate dalla legge o dal presente regolamento.
2. L'importo complessivo delle erogazioni deve essere contenuto nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. Sono esclusi dalla presente regolamentazione le agevolazioni, riduzioni, ed esenzioni delle tariffe previste per la fruizione di servizi a domanda individuale in quanto disciplinate dai regolamenti di ogni singolo servizio.
4. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ARTICOLO 36 - Norma di carattere speciale.

1. In relazione a particolari situazioni e periodi di forte criticità per il mondo associativo in cui il soggetto associativo non abbia potuto realizzare iniziative o attività nell'ambito del territorio comunale che abbiano portato entrate economiche sufficienti a garantire la sussistenza dello stesso, la Giunta Comunale può deliberare la concessione di un contributo economico e/o agevolazioni economiche ed organizzative a sostegno dell'associazione, motivando adeguatamente il provvedimento, tenendo conto delle disponibilità di bilancio.

2. La concessione di questa tipologia di contributi straordinari, motivata dalla eventuale blocco, o riduzione, delle attività delle associazioni presenti o operanti sul territorio, sarà preceduta dalla pubblicazione di un bando pubblico, emesso dal Settore competente, previa Deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale, in cui siano previste regole comparative rispetto alle istanze di concessione, che dovranno pervenire entro il termine fissato nel bando stesso, nell'ambito del budget stanziato all'uopo nel bilancio di previsione; il bando, che in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 della L. 241/1990 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) predeterminerà i criteri per l'attribuzione dei punteggi, sarà pubblicizzato e pubblicato all'albo pretorio online.

3. Potranno presentare istanza di contributo straordinario associazioni che, anche se non legate da rapporti convenzionali o di collaborazione con il Comune, perseguano finalità rilevanti sotto il profilo degli interessi tutelati, per legge e per statuto, dal Comune. Eventuali vincoli convenzionali o rapporti di collaborazione con l'Amministrazione Comunale potranno essere previsti nel bando come fattore attributivo di punteggio.

4. L'istanza, redatta secondo lo schema predisposto dal Settore competente, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione e dovrà contenere la specificazione dei motivi per cui si richiede all'Amministrazione comunale il contributo economico o l'agevolazione nonché la stima delle minori entrate accertate a causa dell'emergenza sanitaria o a cause di forza maggiore o a motivi comunque non imputabili alla volontà dell'associazione ed il periodo a cui ci si riferisce.

4. La concessione dei contributi in questione sarà deliberata all'esito della conclusione della procedura comparativa, sulla base dei criteri predeterminati nel bando, da valutarsi da parte di apposita commissione, all'uopo nominata.

5. La semplice presentazione dell'istanza non costituisce obbligo per l'Amministrazione di concedere contributi o agevolazioni.

ARTICOLO 37 – Non cumulabilità dei contributi e penalità.

I contributi di cui agli artt. 26, 27 e 36 del presente Regolamento non sono cumulabili dallo stesso soggetto nello stesso anno.

I bandi per la concessione di contributi di cui agli artt. 26, 27 e 36 del presente Regolamento devono prevedere penalità nel caso di mancata partecipazione a bandi o avvisi comunque denominati emessi da soggetti pubblici o pubbliche amministrazioni di livello provinciale, regionale o nazionale, volti alla concessione di contributi alla stessa tipologia di soggetti, appartenenti allo stesso settore o concessi allo stesso titolo.

ARTICOLO 38 – Non ammissibilità ai contributi in caso di debiti pregressi

Non possono accedere ai contributi i soggetti che abbiano debiti pregressi con l'Amministrazione. Per poter avere accesso ai contributi, tali soggetti devono preventivamente sanare la loro posizione debitoria o almeno concordare con l'Amministrazione un piano di rientro, anche con rateizzazione del debito, che porti a sanare la situazione debitoria entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si intende richiedere il contributo.

ARTICOLO 39 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento previgente, approvato con deliberazione C.C n. 48 del 26.06.1991, modificato e integrato con deliberazione del C.C. n. 122/91; e successive modifiche, nonché tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.